

In tema di requisiti di ammissione dei consorzi di cooperative ex lege n. 422/1909 occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, desumibili dall'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., il cui possesso è richiesto esclusivamente in capo al consorzio (fruendo, al riguardo, le singole cooperative consorziate del rilevante beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis della gara) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, desumibili ex art. 17 del medesimo D.P.R. n. 34/2000 e s.m., che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori. L'ascrivibilità ai requisiti di natura generale (di cui all'art. 17, D.P.R. n. 34/2000) dell'osservanza della disciplina sull'assunzione di lavoratori disabili discende dall'inerenza di questi ultimi a profili largamente eccedenti l'aspetto dell'affidabilità tecnico-organizzativa dell'impresa e tali da investire, invece, valori attinenti alla sfera dell'ordine pubblico, della solidarietà sociale e della moralità individuale del soggetto imprenditore. Ricorre, quindi, anche nei confronti di tali requisiti la duplice esigenza, di garantire l'amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle commesse pubbliche di soggetti moralmente inidonei ed inaffidabili e di impedire che la peculiare disciplina dei consorzi di cooperative si risolva in un agevole strumento di elusione dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e di quello comunitario in materia di procedure ad evidenza pubblica mediante l'aggregazione di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare, confluenti in un distinto soggetto in possesso dei suddetti requisiti, ma dotato a sua volta di esigua struttura e non direttamente coinvolto nella gestione dei lavori. L'inoservanza degli obblighi di dichiarazione e certificazione legislativamente previsti comporta di pieno diritto l'esclusione dalla gara, senza che sia necessaria né rilevi l'intermediazione di una clausola espressa della lex specialis e senza che sia consentito procrastinare alla successiva fase di stipulazione del contratto, conseguente all'aggiudicazione, l'esercizio di un "potere-dovere" di verifica.